



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile**

composta dai seguenti Magistrati:

Alessandra PILIEGO	Presidente
Maria Angela MARCHESIELLO	Consigliere
Alberto BINETTI	Consigliere rel.

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “*Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)*”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d’ordine [redacted] dell'anno **2021**

T R A

[redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nonché [redacted] *Parte_2*
[redacted], [redacted] [redacted] tutti rappresentati e difesi,
giusta procura in atti, dagli avv.ti [redacted] e [redacted], ed elettivamente
domiciliata presso il loro studio in Molfetta alla vi [redacted] [redacted] nonché ai domicili
digitali [redacted] e [redacted]

APPELLANTI

E

[redacted]

APPELLATA CONTUMACE

NONCHÉ

[redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
nella qualità di mandataria di [redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistita e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti [redacted] e [redacted]
[redacted], ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via [redacted], presso il loro
studio, nonché ai domicili digitali: [redacted] e [redacted]

APPELLATA, INTERVENUTA IN APPELLO

All'udienza collegiale del 13 settembre 2025, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la [redacted] in qualità di debitrice principale, [redacted] e [redacted] in qualità di fideiussori, proponevano opposizione avverso il decreto n. [redacted] del 20 novembre 2015 con il quale era stato loro ingiunto dalla [redacted] il pagamento in solido della somma complessiva di €. 351.414, 21 (quanto a [redacted] e [redacted] nel limite dell'importo garantito di €. 340.000,00), oltre accessori e spese di lite, per i seguenti debiti: €. 199.306,82 relativi al "contratto di finanziamento a medio e lungo termine con ammortamento graduale del capitale" n. 741576681/14 sottoscritto in Trani il 21 ottobre 2010, €. 2.884,36 relativamente a quattro effetti cambiari scaduti e non pagati di €. 650,00 ciascuno, scontati in favore dell' *Parte 1* e ritornati protestati, comprensivi di €. 284,36 per spese di protesto, oltre interessi legali; infine, €. 149.223,03 per il mancato pagamento di tre rate semestrali insolute, scadute il 10 aprile 2011, 10 ottobre 2011 e 10 aprile 2012 e rinvenienti da un mutuo fondiario concesso il 24 novembre 2003 dalla [redacted] (poi incorporata dalla [redacted]).

In particolare, gli opposenti lamentavano l'assenza di prova in ordine ai crediti oggetto dell'ingiunzione dal momento che, con riferimento al finanziamento del 21 ottobre 2010 ed al mutuo del 24 novembre 2003, non erano state prodotte le scritture contabili relative all'intero rapporto corredate dall'attestazione di conformità ex art. 50 TUB, mentre relativamente agli effetti cambiari protestati non era stata fornita la prova dell'avvenuto sconto né erano state prodotte le scritture contabili di riferimento corredate dall'attestazione di conformità di cui al medesimo articolo.

Oltre a ciò, denunciavano la nullità delle clausole contrattuali in materia di interessi di entrambi i contratti di finanziamento perché, prevedendo il sistema di ammortamento alla francese, avrebbero provocato anatocismo e sarebbero state generatrici di interessi usurari, nonché per indeterminatezza del tasso di interessi applicato.

Con riferimento alla posizione dei garanti, invece, veniva dedotta la nullità delle fideiussioni *omnibus* per mancanza di esatta determinazione in ordine alle obbligazioni garantite ovvero l'inefficacia delle suddette per violazione dell'art. 1956 c.c. da parte della Banca.

In ogni caso, si denunciava l'inefficacia delle fideiussioni prestate rispetto al mutuo fondiario, atteso che erano state rilasciate in data successiva alla concessione del finanziamento e nei confronti della [REDACTED], mentre il contratto di mutuo era stato stipulato dal debitore principale con la [REDACTED].

Da ultimo, con esclusivo riferimento alla posizione della [REDACTED] veniva eccepita la nullità della garanzia personale da questa rilasciata, sulla base di un prospettato abusivo riempimento del foglio firmato in bianco da parte della [REDACTED] o, in subordine, la sua inefficacia in virtù del recesso dalla stessa esercitato in data 1.12.2010.

Il Tribunale non accoglieva le istanze istruttorie formulate dagli opposenti; quindi, trattenuta la causa in decisione, emetteva la sentenza n. 1287 del 14 settembre 2020 con la quale rigettava integralmente l'opposizione proposta dal debitore principale e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] 2015 nei confronti della [REDACTED] dichiarandolo esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; accoglieva parzialmente, invece, le opposizioni presentate dai fideiussori.

In particolare, revocato il decreto ingiuntivo nei loro confronti, [REDACTED] e [REDACTED] venivano condannati al pagamento in solido, in favore di parte opposta, della somma di €. 202.191,18, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, mentre [REDACTED] veniva condannata al pagamento della somma di €. 199.306,82, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

Il giudice di prime cure, infatti, negava che le fideiussioni prestate dai garanti nei confronti della [REDACTED] potessero essere efficaci rispetto al mutuo concesso dalla [REDACTED] in quanto tale debito era stato contratto prima del rilascio delle garanzie e con un istituto di credito diverso da quello in favore del quale le fideiussioni erano state prestate¹; inoltre, limitava la fideiussione rilasciata da [REDACTED] in data 8.8.2007 al debito della [REDACTED] derivante dal finanziamento contratto il 21.10.2010, escludendo che la stessa fosse tenuta anche al pagamento del debito rinveniente dalle cambiali scontate e tornate protestate, dal momento che tali operazioni erano successive rispetto alla comunicazione del recesso alla Banca da parte della [REDACTED] avvenuta in data 1.12.2010.

Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello sia la [REDACTED] che i tre fideiussori, chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione,

¹Nello specifico: il mutuo fondiario veniva concesso in data 24.11.2003 dalla [REDACTED] mentre le garanzie personali venivano prestate nei confronti della [REDACTED] da [REDACTED] in data 8.8.2007 e dai germani [REDACTED] in data 4.4.2008.

previa sua sospensione ai sensi dell'art. 283 c.p.c., di accertare la nullità delle clausole relative agli interessi passivi e di dichiarare che nulla era dovuto dalla debitrice principale e dai garanti o, in subordine, di disporre CTU al fine di determinare l'ammontare delle somme effettivamente ed eventualmente dovute dalla [redacted] alla [redacted].

I fideiussori hanno, altresì, chiesto di dichiarare la nullità e/o l'inefficacia di tutte le garanzie prestate, nonché, con riferimento alla sola posizione di [redacted] di dichiarare l'inesistenza di obbligazioni di pagamento derivanti dalla fideiussione da lei sottoscritta in ragione dell'abusivo riempimento del foglio firmato in bianco o, in subordine, per via del recesso esercitato in data 1.12.2010; il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Si è costituita la [redacted] quale mandataria di [redacted] divenuta nel frattempo cessionaria di un portafoglio di crediti, con ogni accessorio e garanzia allo stesso concesso, di cui era originario creditore la [redacted], rimasta contumace nel presente giudizio. La CP_2 ha impugnato e contestato l'avverso atto di impugnazione, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Con ordinanza del 25 settembre 2021, questa Sezione della Corte di Appello ha sospeso l'efficacia esecutiva del capo n. 1) della sentenza di primo grado (con il quale era stato confermato e dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo nei confronti della [redacted] per la somma di €. 351.414, 21) limitatamente alla somma eccedente l'ammontare di €. 250.000,00 lasciando ferma l'efficacia esecutiva del decreto fino all'ammontare indicato; quindi, la causa è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. È stato, dunque, rilevato che *«l'eccezione in primo grado ed il motivo di appello in sede di gravame fanno leva non sulla impossibilità di conoscere il contenuto dell'obbligazione (come sembrerebbe affermare il primo giudice) bensì sul fatto che la banca non avesse esplicitato tutti gli elementi (in particolare l'applicazione della formula dell'interesse composto e non di quello semplice) adottati per determinare l'ammontare complessivo degli interessi dovuti e ripartiti lungo tutto il piano di ammortamento, in modo tale che sulla scorta degli stessi dati di partenza (tasso di interesse nominale, capitale erogato e tempo di durata del piano di ammortamento) risultava un importo di interessi differente a seconda della formula adottata e ciò avrebbe comportato una indeterminatezza del tasso»*.

Quindi, preso atto che le Sezioni Unite della Cassazione, pur avendo affermato che *«in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di*

capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti», hanno comunque riconosciuto la possibilità che «l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG», aggiungendo che «tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti»², la Corte ha ritenuto necessario disporre un approfondimento istruttorio non espletato in primo grado.

Pertanto, con ordinanza del 22.10.2024, la causa è stata rimessa in istruttoria ed è stata disposta una consulenza per rispondere ai seguenti quesiti:

«Letti gli atti di causa,

1) stabilisca se il regime di capitalizzazione applicato ai piani di ammortamento sia stato semplice o composto, e, in questo secondo caso,

2) stabilisca: a) se la capitalizzazione composta fosse chiaramente individuabile in contratto ovvero b) se il tasso effettivo, risultante dall'applicazione della formula dell'interesse composto, fosse chiaramente determinato;

3) in caso di risposta negativa al quesito sub 2), stabilisca se l'ammontare degli interessi calcolati nel piano di ammortamento sia superiore a quello degli interessi risultanti dall'applicazione del tasso pattuito in contratto in regime di capitalizzazione semplice (verifica dell'equivalenza tra TAN e TAE);

4) in caso di mancata equivalenza tra TAN e TAE, rimoduli il piano di ammortamento secondo due diverse ipotesi:

a) in regime di capitalizzazione semplice e sostituendo il tasso convenzionale con quello ex art. 117 TUB;

b) sostituendo il tasso convenzionale con quello ex art. 117 TUB;

5) in conseguenza della positiva risposta al quesito sub 2, determini le eventuali somme versate in eccesso rispetto a quanto risultante come dovuto secondo le due diverse ipotesi ricostruite in risposta ai quesiti 4a) e 4b)».

Conferito l'incarico alla CTU, dott.ssa comm. Persona_1 e depositata da quest'ultima la propria relazione, nonché le deduzioni alle osservazioni formulate dalle parti, la causa è stata

² Si veda Cass. civ., Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130.

riservata per la decisione, con la concessione dei termini *ex art. 190 c.p.c.* per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

In via preliminare, deve rilevarsi come non sussistano problemi in ordine alla legittimazione della mandataria della cessionaria. Infatti, dalla documentazione prodotta in giudizio (GU del 23/12/2017, parte seconda n. 151) risulta che la cessione è stata effettivamente pubblicata in GU e che la stessa reca sia l'indicazione, sufficientemente dettagliata, dei rapporti di credito ceduti in blocco individuati per categorie, sia i singoli crediti oggetto di cessione che sono stati individuati mediante rinvio ad un *link*. Inoltre, la legittimazione dell'appellata non è contestata dagli appellanti, i quali, peraltro, hanno rappresentato che la [REDACTED] ha già incassato parte delle somme dovute in forza della sentenza di primo grado³.

Con il **primo motivo** di gravame, gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 50 TUB, atteso che la [REDACTED], in primo grado, avrebbe omesso di produrre la certificazione richiesta da tale norma, limitandosi a dimostrare i propri crediti producendo, rispettivamente, per il finanziamento del 21.10.2010, il contratto, il piano di ammortamento e la rendicontazione riportante tutti i versamenti effettuati dalla società finanziata per il rimborso del debito, unitamente all'indicazione degli importi rimasti insoluti; per il mutuo fondiario del 24.11.2003, il contratto ed un estratto conto riportante solo le ultime tre rate del mutuo rimaste insolute; infine, i titoli cambiari protestati. Si dolgono, inoltre, della mancanza di rilievo attribuito dal giudice di prime cure alla lettera raccomandata del 23.3.2015 con la quale la [REDACTED] chiedeva a [REDACTED] il pagamento della minor somma di €. 207.868,43 (in luogo dei €. 351.414, 21 oggetto del decreto ingiuntivo) per le medesime causali di cui al provvedimento monitorio.

Pertanto, chiedono che venga accertata la nullità del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della [REDACTED] per mancanza di prova in ordine alla certezza del credito o, in subordine, che si dichiari l'inesattezza delle somme ingiunte.

Il motivo è infondato con riferimento ad entrambi i profili.

³ Si consideri che, secondo la condivisibile giurisprudenza della Cassazione (cfr. tra le pronunce più recenti, Cass. Civ., Sez. I, 27 febbraio 2025, n. 5190, «*essendo legittimati all'impugnazione soltanto i soggetti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio e che in esso siano rimasti soccombenti, qualora un soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, intenda proporre impugnazione avverso la decisione adottata all'esito di esso, deve, in primo luogo, esplicitamente dedurre di avere acquistato la legittimazione in ragione di una sopravvenuta situazione giuridica idonea a fondarla e, in secondo luogo, deve fornire la prova della situazione stessa (...)*»). Con riguardo alla particolare fattispecie della cessione di un credito per effetto di una cessione in blocco *ex art. 50 TUB*, inoltre, si afferma che la parte che agisce quale cessionaria «*ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta*».

Deve, anzitutto, escludersi che la lettera raccomandata del 23.2.2015 sia idonea a scalfire la correttezza del *quantum* ingiunto al debitore ed ai fideiussori, dal momento che, come correttamente rilevato dal primo giudice, si tratta di documentazione non pertinente al presente giudizio.

Infatti, con la comunicazione in esame, la [REDACTED], facendo seguito al recesso della [REDACTED] da tutti i rapporti contrattuali da questa intrattenuti con la banca, indicava quelli rispetto ai quali la posizione sarebbe stata trasferita “a sofferenza”, individuandoli con quelli contestati in sede giudiziaria in modo solo parzialmente coincidente. Ciò è dimostrato dal fatto che tra le causali di cui si domandava il pagamento non compare il mutuo fondiario, ma solo il finanziamento del 21.10.2010 ed i titoli cambiari protestati, oltre al saldo negativo del conto corrente n. 1418 non oggetto del presente giudizio.

Anche la domanda di nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell’art. 50 TUB non merita di trovare accoglimento. Tale norma, invero, è destinata a trovare applicazione solo allorquando i rapporti si svolgano in conto corrente, sicché il richiamo ad essa risulta inconferente rispetto ai crediti di cui è causa, dal momento che gli stessi sono sorti in virtù di autonome operazioni bancarie non regolate in conto corrente.

Deve, pertanto, ritenersi correttamente assolto l’onere probatorio incombente sulla banca creditrice, non avendo i debitori dimostrato in giudizio alcun fatto estintivo o impeditivo dell’adempimento.

Il **secondo motivo** di gravame è, invece, volto ad ottenere la declaratoria di nullità dei finanziamenti con riferimento alle clausole contrattuali in materia di interessi per anatocismo, generatore di interessi usurari, nonché per indeterminatezza del tasso di interessi applicato.

Gli appellanti deducono, in particolare, che sia il mutuo fondiario del 24.11.2003 sia il finanziamento del 21.10.2010 fossero gravati da illegittimi interessi anatocistici, oltre che usurari, celati dietro la pratica dell’ammortamento alla francese e dal computo degli interessi di mora sulle rate insolute determinate da capitale ed interessi. Inoltre, si dolgono del mancato rilievo riconosciuto dal primo giudice al riscontro del CTP in primo grado, secondo cui “*le condizioni contrattuali pattuite potevano dar luogo, sulla base dello stesso testo negoziale, a diverse ipotesi di calcolo degli interessi tra di loro incompatibili, ciascuno di loro comportante dei tassi di interessi diversi*”.

Secondo la prospettazione degli appellanti, la nullità deriverebbe della circostanza che il tasso degli interessi concretamente applicato sarebbe in entrambi i casi superiore a quello indicato nel contratto e tale difformità trarrebbe origine dall’applicazione di un metodo di calcolo occulto,

nel senso che poiché il tasso di interesse indicato in contratto (e, quindi, oggetto di convenzione) ed inserito nelle diverse formule matematiche non cambia, ciò che altera il risultato (la rata da pagare mensilmente) è la diversa formula di matematica finanziaria applicata, che rende indeterminato il tasso di interesse effettivamente derivante dai contratti.

Come già si è avuto modo di precisare, la questione è stata recentemente affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale⁴ che, pur avendo escluso un vizio di indeterminatezza del tasso per effetto della mancata rappresentazione della formula di calcolo degli interessi sottostante, non hanno potuto fare a meno di osservare che l'applicazione della formula di capitalizzazione composta per il calcolo degli interessi debitori potrebbe comportare una difformità tra il tasso annuo nominale (TAN) ed il tasso annuo effettivo (TAE) che altro non sarebbe che il tasso (espresso in termini percentuali) risultante dall'applicazione della formula dell'interesse composto e che tale difformità, laddove non esplicitata tra le parti, comporterebbe la violazione dell'art. 117 co. 4 TUB secondo cui «*i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati*», con l'inevitabile conseguenza dell'applicazione del tasso sostitutivo di cui al co. 7 della norma citata.

Rientra, quindi, nell'accertamento di fatto, rimesso esplicitamente a questo giudice, il compito di verificare se il TAE, nel caso di specie, risulti difforme e superiore al TAN e se tale tasso effettivo sia stato espressamente previsto in contratto, ovvero, in altri termini, se il tasso indicato in contratto sia quello effettivamente applicato.

Orbene, dall'esame della documentazione versata in atti ed esaminata dal CTU con argomentazioni che appaiono immuni da vizi logici e motivazionali, soprattutto a seguito delle risposte alle osservazioni delle parti, e che, quindi, la Corte ritiene di fare proprie, emerge come, rispetto al finanziamento del 21.10.2010, il cui contratto non indicava l'importo della rata che sarebbe stata pagata, l'istituto di credito non aveva dichiarato il regime finanziario applicato all'operazione, ma aveva allegato il relativo piano di ammortamento dettagliando in esse il numero di rate (60), le date di pagamento, la relativa quota capitale (ma non la quota interessi) e la progressione del capitale residuo; inoltre, l'art. 2 del contratto, prevedeva un TAN del 5,18% nominale annuo per la determinazione degli interessi di preammortamento che, a regime, si sarebbe trasformato nel corso del rapporto sulla base delle variazioni del parametro sottostante dell'Euribor 1 mese tasso 360 aumentato di uno spread pari al 2,90%, rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente la fine di ogni mese per la rata scadente l'ultimo giorno del mese immediatamente successivo.

⁴ Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130, cit.

Con riferimento al mutuo fondiario del 24.11.2003, invece, risultava dal contratto che l'importo finanziario dovesse essere restituito in 14 rate semestrali posticipate costanti pari ad €. 48.866,26, che il TAN convenuto dovesse essere stabilito, anche per la fase di preammortamento, nella sua misura iniziale del 3,6% e che tale tasso, a regime, si sarebbe trasformato nel corso del rapporto sulla base delle variazioni del parametro sottostante dell'Euribor a 6 mesi "lettera" aumentato di uno spread pari all'1,35% ed arrotondato allo 0,05 superiore, rilevato dieci giorni prima delle date di aggiornamento. Tuttavia, così come per il finanziamento, anche rispetto al mutuo non era stato esplicitato né il regime finanziario applicato né era stato allegato il relativo piano di ammortamento.

Risulta, infine, che entrambi i contratti non indicavano il TAE, ma solo il TAN ed il TAEG e che, all'interno del calcolo di quest'ultima voce, confluivano anche i costi addebitati ed addebitabili connessi presenti in entrambi i finanziamenti e puntualmente indicati nei contratti.

Sulla scorta di tanto ed in risposta ai quesiti formulati, il consulente affermava che entrambi i finanziamenti prevedevano un regime di capitalizzazione composto degli interessi, ma che tale circostanza non risultava né poteva desumersi dai contratti e dagli allegati. Rilevava, poi, che il TAE era stato per entrambi i finanziamenti superiore al TAN indicato. In particolare, con riferimento al mutuo fondiario del 2003 il TAN era al 3,60% mentre il TAE risultava pari al 3,63%; invece, rispetto al finanziamento del 2010, il TAN era al 3,52% mentre il TAE risultava pari al 3,58%.

Può dunque ritenersi che, nella specie, la discrasia rilevata dal consulente, risolvendosi in una inesatta indicazione del tasso in concreto applicato, che per effetto dell'ammortamento alla francese è superiore al TAN (anche se inferiore al TAEG), si sia tradotta nell'applicazione di un valore su cui non vi è stata espressa pattuizione né accordo tra le parti.

Conseguentemente, deve ritenersi sussistente rispetto ad entrambi i rapporti contrattuali la nullità per violazione dell'art. 117 TUB per non essere stato previsto per iscritto il tasso di interesse applicato, ma soltanto quello nominale, diverso ed inferiore a quello effettivo, con la conseguenza che si rende necessario procedere al ricalcolo di quanto effettivamente dovuto mediante la sostituzione del tasso BOT indicato dall'art. 117 TUB e con capitalizzazione semplice degli interessi.

Ebbene, la relazione del CTU, in particolare l'allegato 13, consente di ritenere che, rispetto al finanziamento contratto in data 21.10.2010, la rata da corrispondere debba essere ridotta passando dall'originario importo di €3.639,96 alla minor somma di €3.394,99; conseguentemente, tenuto conto che il contratto prevedeva la restituzione delle somme in 60 rate mensili, l'importo complessivo da restituire passa dagli originari €. 218.397,60 ad €. 203.699,40.

Tenuto conto, altresì, che, come affermato dalla CTU, dalla rendicontazione del presente finanziamento (cfr. allegato 9 alla consulenza) è possibile ritenere che siano stati restituiti €. 22.254,17, deve rideterminarsi, in virtù della accertata nullità, il residuo dovuto dalla [redacted] e dai fideiussori in €. 181.445,23.

Un discorso parzialmente diverso, invece, va condotto con riferimento alle tre rate insolute relative mutuo fondiario del 24.11.2003⁵, dal momento che, come risulta dagli atti di causa, nelle more del presente giudizio, è stato approvato il piano di riparto redatto nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. [redacted] /2022 RGE promossa dall'appellata, che ha determinato la soddisfazione del credito ipotecario.

La citata sopravvenienza, tuttavia, non impedisce di accertare che la [redacted] nel restituire il denaro preso a mutuo, abbia corrisposto delle somme in eccesso rispetto a quelle dovute in virtù della nullità rilevata, e che sono rappresentate dalla differenza tra l'importo di €. 684.127,64 (*i.e.* quanto complessivamente avrebbe dovuto restituire applicando l'importo contrattualmente previsto di €48.866,26 moltiplicato per il numero di rate concordato) e la minor somma di €. 651.117,32 risultante dal ricalcolo della rata operata dalla CTU che è pari ad €. 46.508,38 moltiplicata per il numero di rate indicate nel contratto (cfr. allegato 12 della consulenza).

Non essendo, però, stata formulata alcuna domanda di ripetizione dell'indebito, rispetto a tale profilo, deve ritenersi che, accolto il motivo di appello, la sentenza impugnata vada riformata unicamente nel senso di accertare ciò che è stato corrisposto in eccesso.

Con il **terzo motivo** di appello i tre garanti deducono la nullità delle fideiussioni *omnibus* rilasciate per via della mancanza di esatta determinazione delle obbligazioni garantite, nonché di indici di determinabilità delle stesse.

In particolare, secondo gli appellanti, ai fini della validità delle fideiussioni per obbligazioni future non sarebbe sufficiente solo la fissazione dell'importo massimo garantito (che, nella specie, può ritenersi sussistente), ma sarebbe necessario anche individuare il tipo di obbligazioni che, nei limiti dell'importo predeterminato, il fideiussore si obbliga a garantire, requisito questo che risulterebbe carente nel caso in esame.

La sentenza di primo grado viene, inoltre, censurata anche per aver ritenuto inapplicabile l'art. 1956 c.c. rispetto alla concessione del finanziamento del 21.10.2010 e all'ammissione allo sconto dei titoli cambiari che poi sono stati protestati. Nello specifico, si contesta al primo giudice di

⁵ È bene specificare che rispetto al mutuo fondiario contratto dalla [redacted] il 24.11.2003 con la [redacted] sussiste la sola responsabilità della debitrice principale, avendo il giudice di primo grado escluso l'operatività di tutte le fideiussioni omnibus rispetto a tale debito ed essendosi formato il giudicato su tale statuizione in ragione della mancata proposizione di appello incidentale sul punto.

aver statuito che “la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale era comune o deve essere presunta tale tra garante e creditore” e di aver desunto tale circostanza dal fatto che i fratelli [] sono soci al 50% della [] mentre [] è la loro madre.

Il motivo è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Invero, le fideiussioni *omnibus* rilasciate dagli appellanti non possono ritenersi nulle per mancanza di determinatezza delle obbligazioni garantite, atteso che, come già statuito dal primo giudice, può considerarsi sufficiente, ai fini della validità delle stesse, l’indicazione dell’importo massimo garantito oltre il quale il fideiussore non è tenuto, ai sensi dell’art. 1938 c.c.

Devono, infatti, reputarsi superati i dubbi sulla validità di queste garanzie per difetto di determinazione dell’oggetto, dal momento che i debiti garantiti (e quindi l’oggetto del contratto), seppur ancora non determinati all’atto del rilascio della fideiussione, sono, tuttavia, determinabili *per relationem* con riferimento alle parti del rapporto fondamentale, in quanto il garante, quando assume il suo impegno, è messo a conoscenza del fatto che potrà essere tenuto a rimborsare alla banca tutti i debiti che verso di questa dovesse assumere il soggetto a cui favore ha rilasciato la fideiussione *omnibus*.

Il motivo di appello non può trovare accoglimento anche quanto al profilo dell’inefficacia delle fideiussioni per violazione dell’art. 1956 c.c.

Invero, ai fini della liberazione del fideiussore ai sensi dell’art. 1956 c.c., è necessario che ricorrano due requisiti: uno oggettivo, determinato dalla concessione di ulteriore finanziamento successivamente al deterioramento delle condizioni economiche del debitore, sopravvenuto alla presentazione della garanzia, e uno soggettivo, rappresentato dalla consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore in relazione a quelle esistenti all’atto di costituzione del rapporto. L’onere della prova della ricorrenza di tali requisiti, infine, è posto a carico della parte che deduce l’operatività della norma⁶.

Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi esclusa la prova in ordine al requisito oggettivo richiesto dall’art. 1956 c.c. ai fini della liberazione dei fideiussori, dal momento che gli unici elementi adottati rispetto al finanziamento del 2010 sono che questo era garantito per l’80% da [] e che c’era una crisi economica nel settore in cui operava il debitore, non essendo stata, per contro, fornita alcuna comparazione tra la situazione patrimoniale al momento del rilascio della garanzia e quella esistente al momento della concessione del credito.

⁶ Cfr. *ex multis*: Cass civ., Sez. III, 23 maggio 2005, n. 10870.

Anche con riferimento agli effetti cambiari scontati – rispetto ai quali operano esclusivamente le garanzie prestate dai germani [redacted], e non anche quella della [redacted] - non è stata provato che l'amissione allo sconto sia avvenuta successivamente al deterioramento delle condizioni economiche del debitore, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente l'esistenza di alcune rate insolute relative a precedenti finanziamenti. Tra l'altro, secondo consolidata giurisprudenza, la norma non opera se il fideiussore era in grado di conoscere l'avvenuto mutamento in senso peggiorativo della situazione patrimoniale del debitore per la posizione di comunanza di interessi che ha con quest'ultimo⁷. Tale circostanza è certamente riscontrabile rispetto ai germani [redacted] con riferimento ai quali, quindi, l'onere della preventiva autorizzazione non viene neppure in rilievo, dal momento che questi sono soci al 50% della debitrice principale [redacted]

L'ultimo motivo di appello attiene esclusivamente alla garanzia prestata da [redacted] ed è volto a censurare la decisione di primo grado per non aver rilevato la nullità della fideiussione da questa prestata ed asseritamente causata dall'abusivo riempimento del foglio che era stato firmato in bianco da parte della [redacted] nonché per aver rigettato la domanda, formulata in via subordinata, di inefficacia di tale garanzia per effetto del recesso esercitato il 1 dicembre 2010.

Entrambi i profili di appello dedotti dall'appellante non meritano di essere accolti.

Il primo giudice, invero, in conformità con la consolidata giurisprudenza, dopo aver rilevato la mancanza di contestazione in ordine alla sottoscrizione, ha correttamente escluso che l'opponente abbia fornito la prova dell'inadempimento del mandato *ad scribendum*.

In merito alle sottoscrizioni in bianco, infatti, si ritiene che allorquando la doglianza sia volta a far rilevare che l'abusivo riempimento è avvenuto *contra pacta* è necessario fornire la prova dell'inadempimento del mandato *ad scribendum*. Per contro, se la parte lamenta l'abusivo riempimento *abusque pactis* deve proporre querela di falso⁸.

Nella specie, l'appellante – che, comunque, non ha proposto querela di falso – si è limitata ad affermare genericamente che la [redacted] ha compilato da sola il modulo nelle parti relative alla data, all'importo massimo garantito, ai dati della società garantita e all'indicazione del mittente sulla lettera indirizzata alla banca, senza né contestare la sottoscrizione né dimostrare in cosa sarebbe consistita la difformità tra ciò che è stato indicato nel contratto e quanto era stato

⁷ Fanno applicazione di tale principio, a titolo esemplificativo: Cass. civ., Sez. III, 17 giugno 2024, n. 16822 e Cass. civ., Sez. VI, 22 febbraio 2022, n. 5766.

⁸ In argomento si vedano: Cass. civ., Sez. III, 17 gennaio 2018, n. 899, oltre alla più risalente pronuncia delle Sezioni Unite del 13 ottobre 1980, n. 5459 da cui ha avuto origine il citato principio.

convenuto nell'accordo di riempimento, il quale, a sua volta, avrebbe potuto avere contenuto sia positivo sia negativo (c.d. abuso di biancosegno che si sostanzia in un obbligo di non completare il documento), sicché deve confermarsi in appello il rigetto della domanda.

Quanto, invece, alla asserita inefficacia della fideiussione per via del recesso esercitato il 1 dicembre 2010, allorquando l'esposizione debitoria della [redacted] nei confronti della [redacted] era inesistente, il rigetto del motivo di appello discende direttamente dal contenuto del contratto, atteso che in questo era previsto che, in caso di recesso, il fideiussore sarebbe stato tenuto a rispondere, oltre che delle obbligazioni in essere al momento in cui la banca ha preso conoscenza del recesso, anche di ogni altra obbligazione che sarebbe venuta a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato⁹.

Per tale ragione, quindi, deve confermarsi la decisione del primo giudice che, se da un lato ha escluso la responsabilità della [redacted] rispetto ai titoli cambiari protestati, trattandosi di obbligazioni sorte successivamente al recesso, dall'altro ha correttamente sancito l'efficacia della fideiussione rispetto al debito derivante dal finanziamento contratto il 21.10.2010, cioè in data antecedente rispetto all'esercizio del recesso.

In conclusione, accolto l'appello per quanto di ragione, con conseguente riforma parziale della sentenza impugnata e rigetto di tutte le altre doglianze proposte, diviene doverosa la regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio che, in ragione dell'esito complessivo, vengono poste a carico degli appellanti e liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione determinato dal *decisum*.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [redacted], [redacted] e [redacted] avverso la sentenza n. [redacted] del 14 settembre 2020 del Tribunale di Trani, in composizione monocratica:

⁹ È opportuno precisare, sebbene la questione non sia stata contestata dalle parti, che non vi è motivo di dubitare della legittimità della previsione contrattuale citata. Infatti, pur essendo vero che *“nel caso di fideiussione prestata per obbligazioni future, la cessazione del contratto per scadenza del termine ovvero per recesso o revoca (ove consentiti), vale a delimitare l'impegno del garante ai soli debiti del garantito già venuti ad esistenza, alla stregua delle comuni regole dei contratti di durata”*, la giurisprudenza ammette che tale principio possa trovare *“limitazioni o deroghe di carattere convenzionale, in quanto deve riconoscersi alle parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, la facoltà di estendere la garanzia a debiti posteriori a detta cessazione, che presentino un collegamento con quelli pregressi, secondo criteri forniti dal contratto fideiussorio”* (cfr. Cass. civ., Sez. I, 8 agosto 1988, n. 4871).

1) Accoglie l'appello limitatamente al secondo motivo e, in parziale riforma della sentenza impugnata:

- Revoca il decreto ingiuntivo n. /2015 del 23 novembre 2015;
- Dichiarà estinto il debito relativo alle tre rate del mutuo fondiario del 24.11.2003;
- in riferimento finanziamento contratto in data 21.10.2010, condanna la e in solido tra loro, al pagamento, in favore della , della minor somma di €. 181.445,23, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- in riferimento ai titoli cambiari, condanna e al pagamento, in solido tra loro, in favore della della somma di €. 2.884,36, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio, spese che si quantificano:

- per il primo grado, in €. 13.430,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge e che si liquidano in favore della , costituitasi nel giudizio di primo grado;
- per il giudizio di appello, in €. 14.317,00, per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge e che si liquidano in favore della sola appellata costituita ;

3) pone a carico degli appellanti, in solido tra loro, le spese della ctu come liquidate in separato decreto.

Così decisa il 16 gennaio 2026 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.

Il Consigliere est.

Alberto Binetti

Il Presidente

Alessandra Piliego

Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Marzia Gaia Marzano